



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 211

della Giunta comunale

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI - APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE DI TRENTO
AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TRENTO N. 85/2026
PUBBLICATA IN DATA 20 MARZO 2026 RESA SUL RICORSO R.G. 1825/2025
RIUNITO CON IL RICORSO R.G. 2265/2025.

Il giorno 03.08.2026 ad ore 09:00 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessora **BAGGIA MONICA**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

Assenti: Assessore **BRUGNARA MICHELE**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 4245/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

atteso che il Giudice di Pace di Trento, con sentenza n. 85/2026 pubblicata in data 20 marzo 2026 si è pronunciato sul ricorso sub R.G. 1825/2025 riunito con il ricorso sub R.G. 2265/2025 promosso contro il Comune di Trento in opposizione a sanzioni amministrative, accogliendo parzialmente il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento della sola prima sanzione rispetto alle quattro comminate e compensando le spese di lite tra le parti;

vista la nota prot. n. 126173 di data 27 aprile 2026 con la quale il Servizio Corpo di polizia locale Trento – Monte Bondone propone di appellare la sentenza in oggetto (parere sottratto al diritto di accesso ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 12.09.2017 n. 113, trattandosi di documenti relativi a liti potenziali o in atto, ed ai sensi dell'art. 32 bis, comma 2 L.p. 23/1992 che tutela la riservatezza, la vita privata, i dati giudiziari);

rilevata pertanto l'opportunità, per l'Amministrazione comunale, di impugnare innanzi al Tribunale di Trento la suddetta sentenza del Giudice di Pace di Trento, al fine di ottenerne la riforma;

ritenuto di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione comunale, con facoltà di agire anche disgiuntamente e comunque di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avvocati dell'Avvocatura comunale Maria Giovanna Tramontan ed Alessio Gusmeroli eleggendo domicilio presso l'avv. Maria Giovanna Tramontan;

posto che si rende necessario procedere alla prenotazione di una somma per le spese di causa in caso di soccombenza;

posto che non è possibile procedere all'esatta determinazione di tali spese in ragione della tipologia, del numero e della qualità degli incombenti processuali sicché ogni previsione al riguardo deve intendersi come meramente convenzionale, funzionale alla prenotazione della spesa e comunque tale da dover essere sempre ridefinita e rideterminata alla conclusione del grado di giudizio altresì in relazione alle tariffe professionali vigenti al momento;

atteso che le predette spese possono essere fissate solo in via di mera presunzione e con criterio di larga approssimazione e che pertanto le possibili spese di causa, per l'eventuale soccombenza, si possono convenzionalmente ipotizzare in euro 1.500,00, e con ciò accantonando la relativa somma;

preso atto che tale spesa viene accantonata al cap. 785, "Fondo rischi per soccombenza", del Piano Esecutivo di Gestione 2026;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 5.2, lettera h) dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in caso di contenzioso l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione quale quota destinata alla costituzione del fondo rischi per spese di soccombenza derivanti dalla sentenza definitiva;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e

successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera c) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di proporre appello, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di promuovere appello innanzi al Tribunale di Trento avverso la sentenza n. 85/2026 del Giudice di Pace di Trento pubblicata in data 20 marzo 2026 resa sul ricorso sub R.G. 1825/2025 riunito con il ricorso R.G. 2265/2025, al fine di ottenerne la riforma;
2. di affidare la rappresentanza e difesa giudiziale degli interessi del Comune di Trento nella presente causa, agli avvocati dell'Avvocatura comunale Maria Giovanna Tramontan ed Alessio Gusmeroli, eleggendo domicilio presso l'avv. Maria Giovanna Tramontan, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, in ogni stato, fase o grado, nonché nella eventuale fase di riassunzione e/o di esecuzione ivi comprese opposizioni e giudizi di merito, procedimenti tavolari, conferendogli ogni facoltà di proporre domande ed eccezioni, sottoscrivere atti e ricorsi introduttivi, ricorsi incidentali, eventuali motivi aggiunti e gli atti tutti di causa, chiamare in causa terzi, svolgere domande nuove e riconvenzionali e resistere ad ogni altra e qualsiasi domanda anche di terzi, compresi motivi aggiunti, chiedere ed eseguire procedimenti cautelari, proporre impugnazioni, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, transigere, conciliare, esperire il procedimento di mediazione e di negoziazione, incassare e quietanzare, agire anche disgiuntamente in collegi, nominare sostituti e farsi sostituire conferendo loro gli stessi poteri, proporre impugnazioni, ricorsi ed istanze di ogni genere all'Autorità Giudiziaria e comunque esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge e dalla prassi al difensore, dando fin d'ora per rato e valido quanto fatto;
3. di incaricare il Sindaco per il rilascio del mandato alle liti e per la firma degli occorrendi atti giudiziali;
4. di accantonare l'importo di euro 1.500,00, relativo alla eventuale soccombenza, al capitolo 785, “Fondo rischi per soccombenza”, con riferimento all'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026 – 2027 – 2028;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).